

N. R.G. 1895/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Nella causa iscritta al n. r.g. **1895/2021** promossa da:

**ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA DELL'EMILIA ROMAGNA (A.S.E.R.)
SLC (SINDACATO LAVORATORI DELLA COMUNICAZIONE) - CGIL DI BOLOGNA
FISTEL CISL EMILIA ROMAGNA FEDERAZIONE ITALIANA SPETTACOLO E
TELECOMUNICAZIONI CISL**

RICORRENTE

Contro

RETE7 SRL

RESISTENTE

Il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva osserva quanto segue.

Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata è emerso ed è incontestato che, in data 21-05-2019, è stato sottoscritto tra Rete 7 srl, le Rappresentanze Sindacali del personale tecnico/amministrativo ed Aser in rappresentanza del personale giornalistico, un Accordo Integrativo Aziendale avente decorrenza e durata dal 01-06-2019 al 31-03-2023, che avrebbe dovuto rinnovarsi poi di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, con preavviso di mesi sei.

Tale Accordo disciplinava tra l'altro una serie di emolumenti economici, tra cui il Terzo Elemento e Superminimo e la mensa (art. 11 e 12).

E' poi emerso che in data 26-02-2020, le parti hanno integrato l'art. 8 del suddetto Accordo Integrativo, prevedendo che gli importi a titolo di Terzo Elemento, Superminimo e mensa, sarebbero stati erogati, negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, a determinate scadenze, al personale che avesse pianificato la fruizione, in ciascuno degli anni in questione, di tutte le ferie correnti e di parte delle ferie pregresse.

E' ancora emerso che nel mese di Marzo 2021, Rete 7 srl ha deciso unilateralmente di non dare più applicazione alla parte economica del contratto e di non corrispondere più gli emolumenti di cui all'Accordo Integrativo del 21-05-2019, imputandolo genericamente alla carenza di pianificazione delle ferie correnti e pregresse, da parte di alcuni dipendenti.

E' poi emerso che nel corso del 2021 una parte dei dipendenti ha smaltito le ferie pregresse, e la restante parte sta progressivamente smaltendo le ferie correnti e pregresse(Documento N°7 di parte ricorrente, Documento prodotto da parte convenuta all'udienza del 11-03-2022, testimonianze Parmigiani e Beltrami).

Ciò posto in fatto, osserva il Tribunale che la pretesa unilaterale di Rete 7 di non dare più applicazione alla parte economica del contratto e di non corrispondere più gli emolumenti di cui all'Accordo Integrativo del 21-05-2019, fondando tale comportamento sulla generica carenza di pianificazione delle ferie correnti e pregresse, da parte di alcuni dipendenti, è radicalmente illegittima e si risolve in una oggettiva condotta antisindacale.

Infatti, l'art. 8 dell'Accordo Integrativo Aziendale, come rimodulato dalle parti in data 26-02-2020, non prevede in alcuna parte che il diritto dei dipendenti alla corresponsione degli emolumenti dovuti in forza dell'Accordo integrativo, sia condizionato alla fruizione delle ferie pregresse e correnti, ma si limita a dilazionare nel tempo la corresponsione di tali emolumenti, per ciascuno dei dipendenti, al raggiungimento di un determinato obiettivo di smaltimento delle ferie.

La norma contrattuale in questione, pone in sostanza un termine mobile di corresponsione ad personam, in relazione al raggiungimento dell'obiettivo per ciascuno, ma non fonda alcun diritto di disdetta da parte dell'Editore.

Quanto detto sarebbe già ampiamente sufficiente a definire la controversia, poiché non vi alcuna norma pattizia o condotta dei lavoratori, che possa legittimare o giustificare in qualche modo, il recesso unilaterale ante tempus da parte di Rete 7 srl, recesso unilaterale ed illegittimo, che integra pienamente gli estremi della condotta antisindacale, prevista e sanzionata dall'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, poiché vulnera gravemente l'immagine, e la credibilità del sindacato negoziatore degli accordi, poi disattesi unilateralmente ed illegittimamente.

A quanto sopra detto, si aggiunge, ma solo ad colorandum, che sarebbe stato comunque nella facoltà del datore di lavoro, porre autoritativamente in ferie i dipendenti o alcuni degli stessi, al fine di diminuire o azzerare le ferie pregresse, in capo agli stessi, ma ciò non è stato fatto, ed anzi, come emerge dalla testimonianza di Beltrami Matteo sul punto, in azienda non è mai esistita né esiste tutt'ora, la Funzione Amministrativa di Responsabile del Personale, o comunque una funzione che si occupi organizzativamente delle ferie e dei permessi del personale, organizzando ed armonizzando il diritto alle ferie dei dipendenti con la necessaria continuità dell'attività aziendale.

Ciò evidenzia ancor più che la pretesa unilaterale di Rete 7 di non dare più applicazione alla parte economica del contratto integrativo e di non corrispondere più gli emolumenti di cui all'Accordo Integrativo del 21-05-2019, prescindeva radicalmente dalla problematica dello smaltimento delle ferie, e che il motivo addotto per sostenere in qualche modo la legittimità del comportamento aziendale, era un mero pretesto privo di qualunque fondamento normativo specifico, radicato in una qualche norma pattizia, o nelle regole generali di correttezza e buona fede contrattuale.

Pertanto vengono accolte le domande proposte da parte ricorrente e viene dichiarata l'antisindacalità della condotta tenuta da Rete 7 srl, costituita dalla disdetta con effetto immediato degli art. 11 e 12 dell'Accordo integrativo del 21-05-2019, e nel rifiuto di corrispondere gli emolumenti previsti dalle suddette norme pattizie, e Rete 7 srl viene condannata alla cessazione della suddetta condotta antisindacale, dando applicazione

all'Accordo Integrativo del 21-05-2019, fino al 31-03-2023, salva disdetta nei termini, e corrispondendo gli emolumenti previsti dalle suddette norme pattizie, a tutti i dipendenti che abbiano già raggiunto gli obiettivi di smaltimento ferie previsti dall'art. 8 dell'Accordo Integrativo come novellato, e con l'analogha corresponsione di tali emolumenti ai dipendenti che raggiungeranno tali obiettivi, nel momento in cui li raggiungeranno.

La presente Ordinanza dovrà poi essere pubblicata a spese della società convenuta, nella parte dispositiva, sui quotidiani Il Resto Del Carlino e Repubblica pagine Locali e dovrà esserne data lettura nell'edizione serale del Telegiornale Etv e Rete 7, per tre serate consecutive.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 14.021,80 oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ai Procuratori Antistatari.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara l'antisindacalità della condotta tenuta da Rete 7 srl, costituita dalla disdetta unilaterale con effetto immediato degli art. 11 e 12 dell'Accordo integrativo del 21-05-2019, e nel rifiuto di corrispondere ai dipendenti gli emolumenti previsti dalle suddette norme patrizie.

Condanna Rete 7 srl alla cessazione immediata della suddetta condotta antisindacale, ed all'applicazione all'Accordo Integrativo del 21-05-2019, fino al 31-03-2023, salva disdetta nei termini.

Condanna Rete 7 srl a corrispondere gli emolumenti previsti dalle suddette norme pattizie, a tutti i dipendenti che abbiano già raggiunto gli obiettivi di smaltimento ferie previsti dall'art. 8 dell'Accordo Integrativo come novellato, e con l'analogha corresponsione di tali emolumenti ai dipendenti che raggiungeranno tali obiettivi, nel momento in cui li raggiungeranno, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla mora al saldo.

Dispone che il presente dispositivo sia pubblicato a cura e spese di Rete 7 srl, sui quotidiani "**Il Resto Del Carlino e La Repubblica Pagine Locali**", e ne sia data lettura nell'edizione serale del Telegiornale di E'tv e Rete 7, per tre serate consecutive, all'inizio del telegiornale.

Condanna Rete 7 srl alla rifusione delle spese processuali a favore di tutte le parti convenute, liquidate in Euro 14.021,80 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ai Procuratori Antistatari.

Bologna 25-04-2022

Il Giudice

Dott. Maurizio Marchesini